

Deliberazione della Giunta Regionale 24 settembre 2012, n. 29-4608

Controllo sugli atti delle AA.SS.RR. - l.r. 31/92 s.m.i.- DD.G.R. 18-23906 del 2.2.1998 e 55-8745 del 17.3.2003. A.O.U. Maggiore della Carita' Novara - Atto n. 115 del 25/07/2012 "Bilancio consuntivo 2009 - Adempimenti ex art. 2 lett. D) della L.R. n. 31/92 e sue modifiche e integrazioni - Proposta per la copertura della perdita d'esercizio". Approvazione.

A relazione dell'Assessore Monferino:

Premesso che:

la Giunta Regionale esercita le funzioni di controllo sugli atti delle Aziende Sanitarie, ai sensi della l.r. 30 giugno 1992 n. 31 e successive modificazioni e integrazioni;

l' A.O.U. Maggiore della Carità Novara, in data 26.09.2011, ha adottato l'atto n. 261, avente ad oggetto " Adozione Bilancio Consuntivo - Esercizio 2009";

la Giunta regionale, conformemente alla proposta della Direzione Sanità, responsabile del procedimento di controllo, ha approvato il provvedimento aziendale, preso atto che le risultanze contabili evidenziano una perdita di esercizio pari a euro 8.916.719, e che il risultato finanziario, al netto delle poste non monetarie, (disavanzo), come definito dalla legge regionale 4 novembre 2004 n. 31, articolo 6, e dei conseguenti provvedimenti attuativi (secondo la metodologia indicata dal Ministero dell'Economia in sede di verifica degli adempimenti del Tavolo nazionale della spesa sanitaria) è pari a euro 510.004;

l' art. 2, lett. d) della l.r. 31/92, s.m.i, stabilisce che le Aziende sanitarie che presentano un disavanzo residuo devono sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale, in sede di controllo preventivo, la proposta di riequilibrio economico;

l'art. 4, commi 2 e 3, del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347, con le modificazioni di cui alla legge di conversione 16 novembre 2001, n. 405, prevede la quantificazione dei maggiori oneri maturati a carico delle Regioni e l'indicazione della relativa copertura (adempimento ministeriale anno 2009);

l'Azienda in data 2.08.2012, ha fatto pervenire l'atto n. 115 del 25/07/2012 avente ad oggetto "Bilancio consuntivo 2009 – Adempimenti ex art. 2 lett. D) della L.R. n. 31/92 e sue modifiche e integrazioni – Proposta per la copertura della perdita d'esercizio";

l'attività istruttoria concernente il suddetto atto è stata espletata nei termini e con le modalità di cui alle DD.G.R. nn. 18-23906 del 2.2.1998 e 55-8745 del 17.3.2003; i relativi esiti sono custoditi agli atti della Direzione Sanità, responsabile del procedimento di controllo, ai sensi della D.G.R. n. 18-23906 del 2.2.1998;

richiamata la D.G.R. n. 2-12264 del 29.09.2009, che, approvando gli obiettivi economici delle AA.SS.RR. e ha definito, per l'anno 2009, le quote di finanziamento corrente assegnate alle Aziende Sanitarie Regionali;

preso atto della motivazioni addotte dal Direttore Generale in ordine alle cause che hanno determinato la perdita 2009;

dato atto che con la DD. n. 950 del 2 dicembre 2011 e con la D.D. 743 del 10 ottobre 2011 sono stati disposti gli anticipi di cassa per il ripiano del disavanzo, definito secondo la metodologia del Ministero dell'Economia, pari ad euro 510.004, e che quindi in ossequio alla normativa nazionale vigente, la copertura della perdita non comporta nessun onere finanziario aggiuntivo sul bilancio regionale di competenza 2012, in quanto già prevista nel bilancio di competenza 2009;

considerato che, conseguentemente, la Direzione Sanità – Settore Risorse finanziarie - ha proposto l'approvazione dell'atto, precisando che la liquidazione a favore dell'Azienda, di cui all'impegno n. 6024, a valere sul capitolo 160355/2009 e all'impegno 6021, a valere sul capitolo 157318/09 del bilancio regionale, quale anticipo di cassa a favore della medesima, pari rispettivamente ad euro

347.919 ed euro 162.085, debba essere iscritta a contributo finalizzato a ripiano della perdita per l'esercizio 2009;
visto l'art. 4 del D.legge 18 settembre 2001, n. 347 e la legge di conversione 16 novembre 2001, n. 405;
visto l'art. 6 della l.r. 30 giugno 1992, n. 31 così come modificato dall'art. 31 della l.r. 24 gennaio 1995, n. 10;
vista la l.r. 18 gennaio 1995, n. 8, s.m.i.;
vista la l.r. 11 aprile 2001, n. 7;
vista la l.r. 30 dicembre 2008 n. 36;
vista la D.G.R. n. 18-23906 del 2.2.1998;
vista la D.G.R. n. 55-8745 del 17.3.2003;
la Giunta Regionale, unanime,

delibera

- di approvare l'atto dell' A.O.U. Maggiore della Carità Novara n. 115 del 25/07/2012 avente ad oggetto "Bilancio consuntivo 2009 – Adempimenti ex art. 2 lett. D) della L.R. n. 31/92 e sue modifiche e integrazioni – Proposta per la copertura della perdita d'esercizio", viste le motivazioni adottate dal Direttore Generale in ordine alle cause che hanno determinato la perdita 2009;
- di dare atto che con la DD. n. 950 del 2 dicembre 2011 e con la D.D. 743 del 10 ottobre 2011 sono stati disposti gli anticipi di cassa per il ripiano del disavanzo, definito secondo la metodologia del Ministero dell'Economia, pari ad euro 510.004, e che quindi in ossequio alla normativa nazionale vigente, la copertura della perdita non comporta nessun onere finanziario aggiuntivo sul bilancio regionale di competenza 2012, in quanto già prevista nel bilancio di competenza 2009;
- di disporre che la liquidazione a favore dell'Azienda, di cui all'impegno n. 6024, a valere sul capitolo 160355/2009 e all'impegno 6021, a valere sul capitolo 157318/09 del bilancio regionale, quale anticipo di cassa a favore della medesima, pari rispettivamente ad euro 347.919 ed euro 162.085, sia iscritta a contributo finalizzato a ripiano della perdita per l'esercizio 2009;
- la comunicazione all'Azienda Sanitaria avverrà con le modalità e nei termini previsti dalla l.r. n. 31 del 30.6.1992 e successive modificazioni.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)